



Comune di Chiuppano

C.a.p. 36010
Vicenza
C.F. e P.IVA
00336090246
PIAZZA S. DANIELE
☎ 0445/891815
📠 0445/390089

ORIGINALE

N°40 Reg. delib.	Ufficio competente TRIBUTI
---------------------	-------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	MISURE AGEVOLATIVE TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19
---------	---

Oggi **sedici 16-07-2020** del mese di **luglio** dell'anno **duemilaventi** alle ore 16:30, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Panozzo Giuseppe	SINDACO	Presente
Gioppo Susanna	ASSESSORE	Presente
DAL SANTO RITA	ASSESSORE	Presente

3	0
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO Alfidi Luigi.

Panozzo Giuseppe nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	MISURE AGEVOLATIVE TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19
----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: "MISURE AGEVOLATIVE TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19";

PRESO ATTO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri richiesti dall'art. 49 del D. Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;

Con votazione unanime resa nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegata proposta di deliberazione;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime separata, resa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4, del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, stante l'urgenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI CONTABILITA'**PREMESSO CHE:**

1. l'art. 1, comma 639, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 01 Gennaio 2014, la TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
2. Il Regolamento comunale IUC, contenente quindi anche la componente Tari, è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 09/04/2014 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 09/04/2015;
3. l'art. 1, comma 738, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 01/01/2020, la IUC, ad eccezione della componente della Tassa sui Rifiuti (TARI);
4. l'art. 1, comma 527, della Legge 2 Dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Arera (Autorità Regolazione per Energia, Reti ed Ambienti), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
5. con Delibera Arera n. 443 del 31/10/2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021 ed è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
6. l'art. 6 della predetta Delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che quest'ultima debba avvenire da parte di Arera;
7. con Delibera Arera n. 444 del 31/10/2019 avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati*", sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite il sito internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, stabilendone la decorrenza dal 01/04/2020.

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 (cd Decreto Cura Italia in considerazione dell'emergenza dovuta dalla pandemia da Covid-19) secondo il quale "*I Comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 e 653, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe Tari e della tariffa corrispettiva adottate per il 2019, anche per il 2020, provvedendo, entro il 31 Dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del PEF per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*".

VISTI i numerosi decreti e le ordinanze regionali emanate in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, che hanno disposto la chiusura di numerose attività per periodi di tempo variabili in relazione alla tipologia dell'attività stessa, e ritenuto quindi di applicare la previsione regolamentare prevedendo delle riduzioni della tassa in proporzione ai periodi di chiusura delle varie attività, così come classificate nelle categorie previste dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999;

CONSIDERATO CHE:

1. con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 25/06/2020 sono state approvate le tariffe Tari 2020 confermando l'impianto tariffario del 2019 ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, ed è stato stabilito che entro il 31/12/2020 si provvederà alla determinazione e all'approvazione dal PEF e delle tariffe 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi determinati nell'anno 2019, potrà essere ripartito nei tre anni successivi a partire dal 2021;
2. secondo quanto stabilito dalla delibera di G.C. n° 38 del 16.07.2020, nel corrente anno 2020 il pagamento della Tari sarà effettuato in due rate:
 - a. prima rata entro il 30/09/2020;

- b. seconda rata entro il 31/01/2021;

TENUTO CONTO, inoltre, che nell'attuale contesto emergenziale si colloca il tema della potestà comunale di applicare agevolazioni, anche correlate agli effetti della stessa emergenza da virus Covid-19, garantendo in ogni modo la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio come dispone l'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013;

RICHIAMATA la Delibera Arera n. 158 del 05/05/2020 avente ad oggetto: "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19" che, ferme restando le prerogative attribuite dalla Legge n. 147/2013 agli Enti Locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, ha definito misure di tutela per quelle utenze **non domestiche**, soggette a sospensione della propria attività per contrastare l'emergenza da Covid-19;

CONSIDERATO che il provvedimento Arera n. 158/2020 stabilisce di riproporzionare i coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti *kd* della parte variabile della tariffa (che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alle singole tipologie di attività) sulla base dei giorni di chiusura per ciascuna tipologia di attività identificata con relativo codice ATECO.

RITENUTO OPPORTUNO, quindi, nel rispetto dell'obiettivo principale del provvedimento di cui al punto precedente, ovvero quello di mitigare gli effetti negativi sull'economia derivanti dall'emergenza sanitaria:

1. di attribuire alle attività SOGGETTE AD OBBLIGO DI CHIUSURA PER EMERGENZA SANITARIA, in modo puntuale, un'agevolazione che abbatta la tariffa TARI - parte variabile - nella misura del 100 %, agevolazione commisurata agli effettivi giorni di sospensione dell'attività, a fronte della presentazione, da parte dell'utente interessato, di apposita istanza di richiesta da presentarsi entro e non oltre il 30/09/2020;
2. di attribuire alle attività a cui è stata concessa la FACOLTA' DI SOSPENDERE LA PROPRIA ATTIVITA' PER EMERGENZA SANITARIA, in modo puntuale, un'agevolazione che abbatta la tariffa TARI - parte variabile - nella misura del 25 %, agevolazione commisurata agli effettivi giorni di sospensione dell'attività, a fronte della presentazione, da parte dell'utente interessato, di apposita istanza di richiesta da presentarsi entro e non oltre il 30/09/2020;

Resta inteso che, in entrambi i casi sopra descritti, la sospensione dell'attività, ancorché dichiarata dal contribuente, dovrà essere contenuta nei limiti fissati dai provvedimenti governativi.

VISTO dell'allegato modulo di richiesta di riduzione/agevolazione tariffaria della Tari per le utenze non domestiche soggette a obbligo o facoltà di sospensione della propria attività a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

TENUTO CONTO, altresì, che si conviene che per poter usufruire di tali agevolazioni le utenze non domestiche dovranno essere in regola con il versamento del tributo TARI delle annualità precedenti.

RILEVATO che la presente deliberazione sarà sottoposta a provvedimento confermativo, entro il 31/12/2020, da parte del Consiglio Comunale in sede di approvazione del PEF 2020 e che, in tale circostanza, si evidenzieranno le modalità di finanziamento delle succitate agevolazioni, in considerazione del fatto che l'Ente non dispone di sufficienti risorse di bilancio per provvedere alla copertura delle stesse (nella Delibera Arera n. 158/2020/R/RIF, infatti, si rimanda ad un "successivo provvedimento" circa la copertura dei benefici delineati dall'Autorità).

EVIDENZIATO, infine, che data l'eccezionalità delle misure agevolative concesse alle utenze non domestiche dalle disposizioni di Arera, si ritiene che possa derogarsi l'art. 26 del Regolamento Tari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09/04/2015, ovvero che, qualora in capo all'utenza non domestica si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, si procederà all'applicazione sia della misura agevolativa eventualmente già concessa ai sensi del menzionato articolo 26, sia della riduzione oggetto della presente deliberazione.

RICHIAMATA:

1. la deliberazione di Consiglio Comunale n° 42 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
2. la deliberazione di Consiglio Comunale n° 38 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il D.U.P. per il

triennio 2020-2022;

ACQUISITI sulla proposta di Deliberazione i prescritti pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs.18/8/2000, n. 267;

PROPONE

1. **DI RICONOSCERE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI RICONOSCERE**, in modo puntuale, secondo le indicazioni fornite da ARERA con propria deliberazione n°158/2020 - emanata a seguito dei riflessi negativi dell'emergenza sanitaria sulle attività economiche:
 - alle utenze NON DOMESTICHE SOGGETTE AD OBBLIGO DI CHIUSURA PER EMERGENZA SANITARIA un'agevolazione che abbatta la **tariffa variabile** del 100 % commisurata agli effettivi giorni di sospensione della propria attività, a fronte della presentazione, da parte dell'utente interessato, di apposita istanza di richiesta da presentarsi entro e non oltre il 30/09/2020;
 - alle utenze NON DOMESTICHE CON FACOLTA' DI CHIUSURA PER EMERGENZA SANITARIA un'agevolazione che abbatta la **tariffa variabile** del 25 % commisurata agli effettivi giorni di sospensione della propria attività, a fronte della presentazione, da parte dell'utente interessato, di apposita istanza di richiesta da presentarsi entro e non oltre il 30/09/2020;
3. **DI DEMANDARE** all'ufficio tributi il compito di predisporre e pubblicare nel sito istituzionale dell'ente il modulo di richiesta di riduzione/agevolazione tariffaria della Tari per le utenze non domestiche soggette a sospensione (facoltativa o obbligatoria) per emergenza Covid-19;
4. **DI STABILIRE** che, per poter usufruire di tali agevolazioni, le utenze non domestiche dovranno essere in regola con il versamento del tributo TARI relativamente alle annualità precedenti;
5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà sottoposta a provvedimento confermativo, entro il 31/12/2020, da parte del Consiglio Comunale in sede di approvazione del PEF 2020 e che, in tale circostanza, si evidenzieranno le modalità di finanziamento delle succitate agevolazioni, in considerazione del fatto che l'Ente non dispone di sufficienti risorse di bilancio per provvedere alla copertura delle stesse;
6. **DI EVIDENZIARE**, infine, che data l'eccezionalità delle misure agevolative concesse alle utenze non domestiche dalle disposizioni di Arera, si ritiene che possa derogarsi l'art. 26 del Regolamento Tari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09.04.2015, ovvero che, qualora in capo all'utenza non domestica si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, si procederà all'applicazione sia della misura della riduzione eventualmente già concessa ai sensi del predetto articolo 26, sia della misura agevolativa oggetto della presente deliberazione.
7. **DI RENDERE**, con separata unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	MISURE AGEVOLATIVE TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
Panozzo Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO
Alfidi Luigi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.